

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1862)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati, nella seduta del 12 dicembre 1974 (V. Stampato n. 3059)

d'iniziativa dei deputati SALVI, MARIOTTI, CARIGLIA, COMPAGNA, BARGELLINI, CAIAZZA, MATTEINI, PEZZATI e SPERANZA

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1974*

Norme di esecuzione della legge 23 dicembre 1972, n. 920, di ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunità ed atti connessi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La somma indicata dall'articolo 6 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, in attesa della realizzazione della sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, può riguardare anche la sistemazione in Firenze di una sede iniziale e provvisoria di detto istituto.

La spesa relativa a tale sede iniziale e provvisoria può riferirsi a locazioni, compravendite, espropriazioni di immobili e a lavori murari, arredamenti, opere di urbanizzazione e ad attrezzature a carattere sportivo, ricreativo e residenziale.

Art. 2.

La commissione istituita dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, cesserà dalle sue funzioni allorchè saranno ultimate le opere relative alla sede definitiva dell'Istituto universitario europeo, e questa venga consegnata al demanio per la destinazione in uso all'istituto stesso.

Art. 3.

Le esigenze edilizie e funzionali dell'Istituto universitario europeo, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, possono riguardare tanto la sede definitiva quanto quella iniziale e provvisoria dell'istituto.

Ove la commissione determini di far fronte a tali esigenze mediante locazioni o compravendite di fabbricati o di aree, essa si esprime, altresì, sulle modalità di stipulazione dei relativi contratti.

Con riguardo al rapido approntamento di una sede iniziale e provvisoria dell'istituto, la progettazione o le perizie relative ad opere murarie, attrezzature, arredamenti, opere di urbanizzazione ed a carattere sportivo, ricreativo e residenziale possono essere affidate, su proposta della commissione, anche a trattativa privata.

Art. 4.

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, sono liquidate alla fine di ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici, che determinerà altresì i compensi dovuti al presidente, ai singoli componenti effettivi e supplenti ed ai funzionari che hanno svolto le mansioni di segretario.

Alla liquidazione dei compensi per gli incarichi di cui all'articolo 8, ultimo comma, della legge suddetta si provvederà con decreto dell'organo del Ministero dei lavori pubblici competente secondo l'articolo 10 della legge n. 920, sulla base delle tariffe profes-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sionali vigenti o su parere della commissione di cui al comma precedente, in mancanza di specifiche tariffe.

Art. 5.

L'esenzione prevista dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1972, n. 920, si riferisce anche all'approntamento ed alla sistemazione della sede iniziale e provvisoria dell'istituto.

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.